



## *Il Ministro del Turismo*

**Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse, destinate al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere, nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento e stanziati per l'anno 2021 sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, così come incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei *Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'unione europea e, in particolare, l'articolo 107, in materia di aiuti concessi dagli Stati;

VISTA la Decisione C(2021)6516 final del 30 agosto 2021 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), il superamento del *Temporary Framework* di cui alla precedente autorizzazione C(2021) 2348 final;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione*”



## *Al Ministro del Turismo*

*digitale” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale “nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 38 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi, prevedendo che *“con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 7, ai sensi del quale è consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le*



## *Al Ministro del Turismo*

*imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale *“La dotazione del fondo di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e’ incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonche’ al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attivita’ riguardanti fiere e congressi”*;

VISTO il decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 19 luglio 2021, n. 2117, recante *“Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l’anno 2020 sul fondo istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come incrementato dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e per l’anno 2021 sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69”*;

TENUTO CONTO che, a causa dell’adozione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, il settore delle fiere ha subito perdite che vanno ristrate con le descritte risorse a ciò destinate e considerato che lo stato di emergenza ha acuito la grave crisi economica del settore;

CONSIDERATO che con decreto ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, sono state dettate disposizioni applicative per la erogazione delle risorse destinate a fiere e congressi, pari a euro 350 milioni, stanziati, per l’anno 2020, sul fondo istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e 100 milioni, per l’anno 2021, a valere sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69;

CONSIDERATO l’avviso pubblico del 5 agosto 2021, prot. 196, in attuazione del decreto



## *Il Ministro del Turismo*

ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 19 luglio 2021, n. 2117;

CONSIDERATA l'esigenza di stabilire modalità applicative di assegnazione e ripartizione delle ulteriori risorse per il 2021 pari a 50 milioni, così come previste dal fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;

CONSIDERATO che l'articolo 5, del decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 19 luglio 2021, n. 2117, dispone, al comma 2, che le risorse stanziare per l'anno 2021 sono assegnate in base alle perdite di fatturato e corrispettivi al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato inclusi i contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi;

CONSIDERATO che la decisione della Commissione Europea C(2021) 6516 final del 30 agosto 2021 autorizza il regime di aiuti ai sensi dell'Articolo 107(2)(b) TFEU, imponendo, ai commi 19 e 20, il calcolo del limite massimo di aiuto parametrato sulla differenza tra il Margine Operativo Lordo (EBIDTA) del periodo di riferimento e quello eleggibile per l'aiuto;

CONSIDERATO inoltre che suddetta Decisione Comunitaria, intervenuta successivamente al decreto ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, richiede la previsione di detto limite massimo nell'ambito di tutte le risorse stanziare per il ristoro delle perdite del settore di fiere e congressi;

CONSIDERATO il comma 64 della Decisione della Commissione Europea C(2021) 6516 final del 30 agosto 2021, di seguito riportato: *“Moreover, aid granted under section 3.12 of the Temporary Framework would be deducted from the eligible damage as calculated for this measure under Article 107(2)(b) TFEU. As an alternative, the beneficiary may repay the aid received under section 3.12 of the Temporary Framework before applying for aid under the measure (recital (29))*;

CONSIDERATO che dal richiamato comma 64 della Decisione della Commissione europea deriva, in sostanza, esclusivamente la non cumulabilità dei contributi insistenti sugli stessi costi fissi e relativi allo stesso periodo considerato, disponendo altresì la possibilità, ove si



## *Il Ministro del Turismo*

presentino situazioni di sovrapposizioni, della deduzione della quota parte del contributo a fondo perduto ricevuto dalla perdita eligibile ai sensi dell'Articolo 107(2)(b) TFEU, oppure la relativa restituzione all'Amministrazione erogante;

TENUTO CONTO dell'incompatibilità disposta dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, riguardante i contributi Simest a fondo perduto commisurati ai soli costi fissi;

RAVVISATA, pertanto, la possibilità di disporre l'erogazione delle risorse, di cui al presente decreto, in modo da non considerare nella perdita da ristorare la parte riguardante i costi fissi non coperti dagli utili, qualora gli stessi siano stati oggetto di contributo Simest, al fine di evitare qualsiasi situazione di incompatibilità e/o sovracompensazione, quest'ultima non consentita dalla disposizione comunitaria;

CONSIDERATO che la suddetta nettizzazione può essere ottenuta attraverso il calcolo del limite massimo del contributo erogabile come differenza tra il Margine Operativo Lordo (MOL) del periodo di riferimento rispetto al MOL del periodo di compensazione e correggendo quest'ultimo per l'ammontare dei costi fissi relativi ai mesi del 2021;

CONSIDERATO che il Parlamento - Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica – nella seduta del 9 novembre 2021 ha accolto l'ordine del giorno G/2394/9/1 proposto dal Governo, volto a superare le incompatibilità tra il Fondo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Fondo del Ministero del Turismo, di cui all'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nel senso che l'incompatibilità tra le misure erogate in favore del comparto fieristico a valere sul Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e i contributi erogati dal Ministero del Turismo, sussiste solo nel caso in cui quest'ultimo ristori i medesimi costi fissi indennizzati da Simest Spa, fermi restando i limiti legati al rispetto della disciplina euro unitaria in tema di aiuti di stato ed, in particolare, nel caso di specie, quanto stabilito con Decisione C(2021) 5616 final del 30 agosto 2021.

### **DECRETA**

Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse, pari a euro 50 milioni, stanziati per l'anno 2021 sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3,



## *Il Ministro del Turismo*

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, così come incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

### Art. 2

#### *(Beneficiari)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, sono destinate agli operatori, indicati al successivo comma 2, lettere *a)* e *b)*, che abbiano registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi, pari ad almeno il 30%, nei periodi indicati al successivo articolo 3, comma 1, a causa dell'annullamento, del rinvio o del ridimensionamento di almeno un evento fieristico o congressuale tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in Italia o all'estero.
2. Sono ammessi al contributo:
  - a) gli enti fiera e i soggetti organizzatori di fiere con codice ATECO principale 82.30.00;
  - b) i soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi nell'anno 2019 derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere sede legale in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti;
  - b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - c) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
  - d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;
  - e) non trovarsi già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese di cui all'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  - f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

### Art. 3

#### *(Determinazione del contributo)*

1. Ai fini della determinazione dei contributi, le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, come segue:



## *Il Ministro del Turismo*

- a) euro 40 milioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
  - b) euro 10 milioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi imputabili ad eventi fieristici e congressi, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
2. Il contributo, come definito al comma 1, non può superare il limite massimo previsto dal comma 20 della Decisione della Commissione europea C(2021) 6516 final del 30 agosto 2021.
  3. Le risorse che si renderanno eventualmente disponibili saranno redistribuite fra i beneficiari ancora capienti, nel limite massimo di contributo di cui al precedente comma, in modo da garantire, fino ad esaurimento delle risorse stesse, una percentuale di ristoro dei profitti omogenea tra tutti i soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2 comma 2.
  4. In assenza di dati consuntivi di Bilancio del 2021, per permettere una celere distribuzione dei fondi, verrà consentito ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, una certificazione previsionale del Margine Operativo Lordo necessario alla determinazione dell'importo massimo del beneficio erogabile per i periodi definiti al precedente comma 3.
  5. La corresponsione dei contributi di cui al presente articolo non è in ogni caso cumulabile con altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato, in particolare, con i contributi a fondo perduto commisurati ai medesimi costi fissi sostenuti dal sistema fieristico (Simest). Al fine di erogare le risorse di cui al presente decreto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69 nonché con il comma 20 della Decisione della Commissione europea C(2021) 6516 final, il contributo, determinato secondo le modalità di cui al precedente Art.3 comma 1, verrà erogato nel limite massimo ricavabile dalla formula di seguito riportata:

$$(a) LMC_{2021} = \{[MOL_{PR} * (1 - \alpha)] - [MOL_{PC} + CF_{2021}]\} = \{[MOL_{PR} * (1 - \alpha)] - [MOL_{PC}]\} - CF_{2021}$$

$$(b) CF_{2021} = \beta * \gamma Simest_{2021}$$



## *Il Ministro del Turismo*

dove:

$LMC_{2021}$  = Limite Massimo di Contributo erogabile ai sensi della Decisione della Commissione Europea;

$MOL_{PR}$  = Margine Operativo Lordo (EBITDA) per il periodo di riferimento eleggibile;

$MOL_{PC}$  = Margine Operativo Lordo (EBITDA) per il periodo di compensazione eleggibile;

$\alpha$  = fattore di correzione relativo alla variazione del PIL nel 2019 pari a 0,089;

$CF_{2021}$  = Stima dei costi fissi non coperti da utili relativi all'anno 2021;

$Simest_{2021}$  = Eventuale contributo Simest sui costi fissi erogato;

$\beta = 1,43$  ovvero il coefficiente di riporto al 100% dei costi fissi del contributo Simest;

$\gamma$  = la quota in dodicesimi del contributo percepito Simest relativo ai mesi del 2021 (ad es. il coefficiente è pari a 0,17 per il periodo gennaio 2021 – febbraio 2021).

6. Il Limite Massimo di Contributo (LMC) erogabile dovrà comunque essere considerato al netto di tutti i contributi già ricevuti per lo stesso periodo di compensazione e nei limiti stabiliti dalla Decisione della Commissione europea C(2021) 6516 final del 30 agosto 2021 o nel limite del *Temporary Framework* di cui alla precedente autorizzazione C(2021) 2348 final.

### Art. 4

#### *(Pubblicazione dei contributi teorici)*

1. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica un apposito avviso sul sito del Ministero del Turismo contenente i contributi teorici spettanti alle aziende eleggibili in base ai calcoli effettuati sui dati di coloro che hanno presentato istanza ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n.196 del 5 agosto 2021 con il quale sono state già preventivamente raccolte le informazioni necessarie per la determinazione del contributo. Il contributo è erogato automaticamente dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo ai soggetti di cui al presente comma.
2. È comunque consentito alle imprese che non avessero presentato istanza in precedenza, ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n.196 del 5 agosto 2021, di inoltrarla via PEC o completare le informazioni già comunicate. A tal fine, l'avviso di cui al comma 1, emanato





## *Il Ministro del Turismo*

entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto, contiene le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

### Art. 5

#### *(Revoca del contributo e controlli)*

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del turismo dispone la revoca del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità.
2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegati alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla congruenza dei dati comunicati, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione prodotta nei procedimenti istruiti dal Ministero del Turismo per la erogazione di analoghe misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a comune controllo. A tal fine il Ministero si avvale anche dei competenti servizi dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, ai quali trasmette prontamente gli eventuali elementi di rispettiva competenza per i dovuti approfondimenti.

### Art. 6

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 4 - Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo – EF 2021, sul capitolo 4203 p.g.1.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO

Massimo Garavaglia